



COMUNE DI TALLA (Provincia di Arezzo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 2 MAGGIO 2013

Oggetto: LEGGE 488/1999 E SS.MM.II. INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE.

L'anno duemila tredici il giorno due del mese di Maggio alle ore 21,12 presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune, all'appello nominale, eseguito alle ore 21.12:

ROCCHIO FRANCESCO	P	CANTORE MONIA	P
SANTINI FABRIZIO	P	BIANCHI MASSIMO	P
ROSSI ANTONIO	P	BAGLIONI STEFANO	P
CANTORE SAMUELE	A	DUCCI ELEONORA	P
BASETTI CLAUDIO	P		
LUCHERINI SONIA	P		
SCASSA SARA	P		
IAVARONE MARCO	P		
CAPPINI ALESSANDRO	P		

ne risultano presenti n. 12 assenti n. 1 =

Assume la presidenza il Signor ROCCHIO FRANCESCO in qualità di SINDACO assistita dal SEGRETARIO COMUNALE Signor COCCHIARELLA MARIANO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Consigliere Comunale Cantore Samuele entra alle ore 21,20.

Il Consigliere Santini Fabrizio esce alle ore 21,27. Presenti : 12

Oggetto: LEGGE 488/1999 E SS.MM.II. INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE.

Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, inerente il regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n.10, il territorio del Comune di Castel Focognano ricade nella zona climatica "E" con un numero di gradi giorno pari a 2.109;

PRESO ATTO che il disposto del punto 4 della lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 , prevede l'applicazione di agevolazioni fiscali, a beneficio del consumatore finale, per l'acquisto di gas G.P.L. o gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento anche nelle frazioni non metanizzate dei Comuni metanizzati ricadenti nella suddetta zona climatica "E";

PRESO ATTO che il comma 13 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203, con riguardo ai Comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica "E", parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;

PRESO ATTO che a partire dall'1 gennaio 2010 viene meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dal comma 2 art. 13 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e sempre prorogato dalla legge finanziaria tranne che per il 2010 e pertanto il beneficio si intende escluso per la frazione in cui è ubicata la casa comunale;

VISTE altresì le note dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 178604 del 31 dicembre 2009 e n. 5961 del 15 gennaio 2010 che forniscono chiarimenti in merito all'applicazione di tale beneficio;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 24 aprile 2010 n con la quale venne dato atto che, sulla base della planimetria in scala 1:20.000 di individuazione dei limiti territoriali delle frazioni metanizzate del Comune redatta dal competente ufficio tecnico comunale all'epoca risultavano metanizzate le seguenti "località abitate": Talla-Casalvescovo-Molino delle Rocche - Casa L'Omone -La Moraia - Casalbelli e vennero individuate quali "località abitate" "non metanizzate" cioè non servite dalla rete di distribuzione del metano ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali, a beneficio del consumatore finale, per l'acquisto di gas G.P.L. o gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento tutte le "località abitate", comprese le case sparse ricadenti comunque all'esterno della planimetria per l'eccessiva onerosità a collegarle alla rete di distribuzione del metano;

RAVVISATA la necessità di predisporre una nuova deliberazione con una nuova planimetria in scala 1:20.000 che, sulla base di quella precedente approvata, delimiti i limiti territoriali di tutte le frazioni metanizzate (Talla-Casalvescovo-Molino delle Rocche -Casa L'Omone -La Moraia - Casalbelli) ;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in originale in calce alla presente deliberazione e per estratto nelle copie;

CON la seguente votazione:UNANIME

CON separata votazione con lo stesso risultato per l'immediata eseguibilità ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

D E L I B E R A

1) Di confermare anche per l'anno 2013, sulla base della planimetria in scala 1:20.000 allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (*allegato n. 1*), i limiti territoriali delle frazioni metanizzate del Comune, che risultano, ad oggi, le seguenti "località abitate" : . Talla-Casalvescovo-Molino delle Rocche -Casa L'Omone -La Moraia - Casalbelli ;

2) Di individuare quali "località abitate" "non metanizzate" cioè non servite dalla rete di distribuzione del metano ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali, a beneficio del consumatore finale, per l'acquisto di gas G.P.L. o gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento tutte le "località abitate", comprese le case sparse ricadenti comunque all'esterno della citata planimetria in scala 1:20.000 ;

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre dell'anno in corso, come previsto delle suddette disposizioni normative.

4) Di trasmettere, altresì, copia della presente deliberazione alla Soc. BEYFIN s.p.a , con sede in Arezzo , per l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui trattasi in merito alla gestione della distribuzione del gas G.P.L., in rete, nelle frazioni di Faltona, Pieve Pontenano e Capraia.

5) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere tecnico: favorevole

- f.to Angiolo Tellini _____

Oggetto: LEGGE 488/1999 E SS.MM.II. INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ROCCHIO FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COCCHIARELLA MARIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:
viene pubblicata all' Albo Pretorio online di questo Comune in data 10 maggio 2013 a tutto il quindicesimo giorno successivo ai sensi dell'art. 124, T.U. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Talla, li 10 maggio 2013

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Lucherini Roberta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Talla, li 10 maggio 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lucherini Roberta

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal 10 maggio 2013 al _____

Talla, li _____

IL REESONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Il Segretario Comunale,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs/2000).

Talla, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COCCHIARELLA MARIANO

